CITTA' DI CASTENASO
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 03 aprile 2014

Revisioni:
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28.05.2015

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28.04.2016

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 14.12.2017

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29.06.2021

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27.04.2023

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo
Art. 7. Soggetti passivi **e** responsabili dell'obbligazione tributaria
Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Art. 10 bis Uscita delle Utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta
Articolo 10 ter. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta
Art. 11. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione
Art. 13. Determinazione della tariffa
Art. 14. Articolazione della tariffa
Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 20. Scuole statali
Art. 21. Tributo giornaliero
Art. 22. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
Art. 25. Riduzioni per il (*recupero* abrogato*)* riciclo

Art. 25 bis. Agevolazioni Utenze Non Domestiche a seguito Emergenza sanitaria Covid -19
Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 26 bis. Riduzione per compostaggio aerobico
Art. 27. Agevolazioni
Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni
Art. 28 bis. Requisiti comuni per usufruire delle riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 29. Obbligo di dichiarazione
Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione
Art. 31. Poteri del Comune
Art. 32. Accertamento
Art. 33. Sanzioni
Art. 34. Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
Art. 35. Riscossione
Art. 35 bis. Rateizzazione degli avvisi bonari TARI
Art. 36. Interessi
Art. 37. Rimborsi
Art. 38. Somme di modesto ammontare
Art. 39. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 40. Entrata in vigore e abrogazioni
Art. 41. Clausola di adeguamento
Art. 42. Disposizioni transitorie
Art. 43. Disposizioni per l'anno 2014

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

1.bis. In tutti gli articoli del presente Regolamento, la locuzione "rifiuti assimilati agli urbani" deve intendersi soppressa e sostituita da "rifiuti urbani" ai sensi del DLgs 152/2006 così come modificato dal DLgs. 116/2020

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani *(e assimilati abrogato dal 01/01/2021)* e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale **(ad esclusione delle utenze non domestiche).**

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, *(dal Regolamento comunale dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati approvato con Del. CC n. 96 del 28/12/1995 e successive modifiche, da altre disposizioni emesse dal Comune abrogato dal 01/01/2021)*, **dalle disposizioni di ARERA** dalle disposizioni regolamentari emesse dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Per le definizioni e la classificazione dei rifiuti si rimanda a quanto stabilito dall'articolo 184 comma 2 e dal'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani (soppresso dal 01/01/2021)

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate negli appositi atti deliberativi di assimilazione approvati dal Comune di Castenaso (Del. C.C. n. 67 del 05.06.1998, Del. C.C. n. 36 del 22.05.2002, Del. C.C. n. 55 del 29.08.2005), provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, secondo i criteri qualitativi e quantitativi riportati in detti atti.

2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi le misure organizzative atte a gestire tali rifiuti a seguito di verifica svolta d'ufficio ovvero entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 10, comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione.)

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile (ricomprendendo eventuale area di pertinenza), anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui

territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) ***locali,*** le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) ***aree scoperte,*** sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, spazi adibiti a depositi a cielo aperto, aree di movimentazione delle merci;

c) ***utenze domestiche*****,** le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;

d) ***utenze non domestiche*****,** le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, le attività produttive in genere e le sedi di enti associativi.

3. Sono escluse dal tributo per assenza di presupposto impositivo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti (qualunque sia la classificazione catastale), i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

c) le aree scoperte, pertinenziali o accessorie a locali tassabili, diverse dalle aree operative, di utenze non domestiche.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dei locali a uso abitativo e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti; anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume comunque avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica**.** Per le utenze non domestiche, la prova, fornita dal contribuente, del cessato svolgimento della propria specifica attività produttiva costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dei locali a uso"esposizione", con conseguente applicazione della tariffa afferente alla categoria *"*6 Esposizioni, Autosaloni", ridotta di una percentuale, fissata annualmente in sede di determinazione delle tariffe e corrispondente alla quota di costi variabili attribuibili alle UND.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, se non nei casi, modi e condizioni stabiliti dal presente regolamento.

Art. 7. Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possieda o detenga i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione inziale di cui al successivo articolo 30 o i componenti del nucleo famigliare o altri detentori.

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 6 comma 4 del presente regolamento;

b) le superfici destinate all'esercizio in forma esclusiva di attività sportiva, ferma restando sia l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili, sia l'imponibilità delle aree adibite a pratica sportiva, se utilizzate in forma promiscua;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione in modo da impedirne l'uso;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

h) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi dal culto in senso stretto.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Ai fini del riconoscimento dell'esclusione l'interessato deve presentare apposita istanza indicando il provvedimento normativo, regolamentare o amministrativo speciale che ha imposto il divieto di affidamento dei rifiuti al servizio pubblico.
3. Si applica il comma 3 dell'articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto, ai sensi dell'art. 1 c. 649 della L. 147/2013, di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformita' alla normativa vigente. A tal fine il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Sarà comunque accettata la documentazione presentata in ritardo, purchè entro il 31/03 dell'anno successivo a quello di riferimento previo pagamento di una sanzione di € 100,00. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.
Si identificano quali aree di produzione di questi rifiuti (*Sono tali* abrogato*)*, in via di principio e salva, in ogni caso, la concreta valutazione della specifica destinazione di ogni singolo sito, le sole superfici delle aree di lavorazione delle industrie, nonché i magazzini (o parte delimitabile degli stessi) fisicamente contigui alle predette aree produttive e destinati allo stoccaggio temporaneo di materie prime, merci e/o semilavorati utilizzate nel processo produttivo e merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali *(non assimilabili abrogato dal 01.01.2021)* e la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali *(non assimilabili abrogato dal 01.01.2021)*. Rimangono assoggettati a tassazione ordinaria *(mentre non vi rientrano abrogato)* le superfici *(dei abrogato)* degli altri magazzini o delle aree di stoccaggio di merci, nelle quali si producono in prevalenza rifiuti urbani *(o assimilati abrogato dal 01.01.2021)*.

Nel caso in cui il produttore conferisca rifiuti speciali *(non assimilati (per qualità o quantità) abrogato dal 01.01.2021)* al servizio pubblico di raccolta, in assenza di convenzione con il Comune o con l'Ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256 comma 2 del DLgs. n. 152/2006.

2. Non sono, inoltre, soggette a tributo:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Rimane fermo l'obbligo di assoggettamento a tributo di: uffici, magazzini e locali ad uso deposito, cucine e locali di ristorazione, sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, eventuali abitazioni, sale d'aspetto.

(3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3, comma 1, qualora non riconosciute come servibili dal Comune a seguito delle verifiche di cui al comma 2 del precedente art. 3. abrogato dal 01.01.2021)

4. Relativamente alle attività di seguito indicate, ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali non assimilati o pericolosi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate e non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta (con esclusione dei locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi, che verranno computati per intero) le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

A T T I V I T A'	% di riduzione della superficie totale
Officine di carpenteria metallica	60
Autofficine per riparazione di veicoli	60
Elettrauto	60

Distributori di carburante	50
Tipografie, stamperie, eliografie, serigrafie	25
Laboratori fotografici	25
Incisioni, vetrerie	25
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	20
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	20
Laboratori di analisi	20
Ambulatori medici e dentistici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/78)	20

Per eventuali attività non presenti nella precedente tabella si fa riferimento a criteri di analogia.

5. Per fruire della deduzione forfetaria di cui commi precedenti, gli interessati devono:

a) presentare apposita dichiarazione nella quale indicano il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, specificandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER (catalogo europeo rifiuti);

b) comunicare, anche con idonee modalità informatiche, entro il mese di Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando i documenti fiscali (formulari, fatture, bolle e simili) che ne provino l'affidamento a soggetti terzi debitamente autorizzati.

6. Si applica il comma 3 dell'articolo 8.

Art. 10 bis Uscita delle Utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del Dlgs n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del Dlgs n. 152/2006 le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa come risultante dal PEF validato dall'ETC (ATERSIR), fatte salve eventuali regolazioni conseguenti a diversa determinazione di ARERA.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

3 bis. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 che intendono uscire dal servizio pubblico a decorrere dal 2024, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico, deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni senza possibilità di rientrare anticipatamente nel servizio pubblico, così come previsto dall'art. 14 della Legge n. 118/2022.

4. L'UND può nel corso del quinquennio optare per diversi operatori privati purché l'affidamento al privato sia senza soluzione di continuità per almeno cinque anni; in questi casi è obbligatoria la presentazione della documentazione del nuovo affidamento almeno 60 giorni prima della scadenza del precedente.

Articolo 10 ter. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 10 bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC (indirizzandola agli Uffici Ambiente e Tributi), entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1°gennaio 2022. La comunicazione tardiva si intende inutiliter data, sicché l'UND dovrà nuovamente presentarla entro il termine.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività

svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO e/o l'utilizzo concreto, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, *(non inferiore a cinque anni – soppresso a far data dal 01.01.2024)*, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione comprovante:

- l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti);
- l'attestazione a firma dell'operatore privato nella quale vengono indicate le modalità di recupero dei rifiuti urbani ad esso conferiti

Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico**, fatta salva la facoltà prevista all'art. 25 del presente Regolamento, di riciclare in modo autonomo, al di fuori del servizio pubblico, singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.**

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC al Comune, indirizzandola all'Ufficio Ambiente, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

7. Entro il 20 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani**, suddivisi per frazione merceologica (specificando il relativo impianto di destinazione e la tipologia di recupero)** avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti nell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti **(scansione leggibile della quarta copia dei formulari dell'anno precedente, con il peso a destinazione)** allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o

dai soggetti) che ha (hanno) effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere, **oltre all'elenco dei suddetti formulari di rifiuti urbani emessi, con numero e data del formulario, operazione di recupero, peso a destinazione e somme finali dei pesi a destinazione per ciascuna tipologia di rifiuto,** anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9.La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale di cui all'art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,80

2. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,80

3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina, ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.

6. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 29, se le superfici già

dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. **La tassa** sui rifiuti è **istituita** per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno con la delibera di determinazione delle tariffe annuali, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito. La definizione dei costi, rilevante ai fini del calcolo della tariffa, ha luogo tenendo conto: a) del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti a cura dell'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e approvati dall'autorità competente; b) dei costi propri dell'Ente che è possibile assumere a costo in base al metodo normalizzato.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili e dal riconoscimento, su conforme domanda, di riduzioni e agevolazioni non soggette ad autofinanziamento ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, ispirandosi all'articolazione per categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del costo di gestione di cui al precedente art. 12 con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è monomia ed è determinata sia in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, sia in rapporto alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, la quantità di rifiuti riferibili alle utenze non domestiche può essere determinata anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. La riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1 comma 658 della Legge n. 147/2013 è assicurata attraverso l'abbattimento della parte variabile dei costi, complessivamente imputati a tali utenze, in una misura percentuale, compresa tra il 49% e il 78%, del costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente, da determinarsi con la deliberazione che fissa le tariffe tenendo conto dei risultati collettivi programmati in materia di conferimento a raccolta differenziata.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione (quale ad esempio dichiarazione resa dal proprietario di riconsegna dei locali, ovvero comunicazione di distacco delle utenze) la data di effettiva cessazione. L'eventuale tardiva denuncia di cessazione configura inadempimento soggetto ad applicazione della sanzione amministrativa di euro 50.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La tassa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, ispirandosi all'articolazione per fasce di cui all'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o militare o attività lavorativa prestata in modo stabile in Italia o all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di

recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti (pubblici o privati) diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di n. 1 unità.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da n. 1 occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. I medesimi locali, se condotti da persone giuridiche, si considerano utenze non domestiche.

5.Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in n. 1 unità. Analogamente per le unità abitative possedute da soggetti residenti, distintamente localizzate rispetto all'abitazione principale, tenute a disposizione per proprio uso o rimaste nella disponibilità del soggetto per esempio a seguito di eredità, il numero degli occupanti è fissato in n. 1 unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 35, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La tassa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione tenendo conto delle previsioni di cui all'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività previste dal DPR del metodo normalizzato n. 158/1999 per la classe di dimensione alla quale appartiene il Comune.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività di cui al comma precedente viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale.
6. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche di cui al vigente Regolamento comunale ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

6. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

7. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative, facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 2 euro.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tassa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni, dando atto che la percentuale massima di riduzione riconoscibile e cumulabile è pari al 30%:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, a condizione che l'immobile resti inutilizzato: riduzione del 30 %;

c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 10 %.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al comma 1 cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

4. Qualora venga raggiunto l'obiettivo del 12% di frazione umida (esclusa la frazione verde/potature) raccolta separatamente sul totale della produzione annua di rifiuti urbani ed assimilati, sarà riconosciuta a consuntivo a tutte le utenze domestiche una riduzione pari al risparmio conseguito e certificato dall'Amministrazione. L'ammontare e le modalità di detta riduzione saranno annualmente stabilite con Delibera della Giunta Comunale, sulla base dei conteggi consuntivi dei risultati ottenuti durante l'anno precedente;

5. Qualora sia stato conseguito un risparmio sufficiente sull'esercizio precedente, è' riconosciuta una riduzione della tassa sotto forma di rimborso per i rifiuti consegnati in modo separato dalle Utenze Domestiche al Centro di Raccolta e avviati a recupero dal servizio pubblico. Il regolamento di utilizzo del Centro di Raccolta stabilisce le tipologie e le quantità di rifiuti conferibili e la Giunta stabilisce annualmente l'ammontare di tali riduzioni e rimborsi. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tassa si applica in misura ridotta di una percentuale, da definirsi annualmente in sede di determinazione delle tariffe, non superiore al 30%, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. In assenza di indicazione si intende non riconosciuta alcuna riduzione.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 23.

Art. 25. Riduzioni per il (*recupero* abrogato*)* **riciclo**

(1. Ai sensi dell'art. 1 comma 661 649 della Legge n. 147/2013, per le utenze non domestiche, la tassa non è dovuta ed è conseguentemente ridotta a consuntivo, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero e consegna, entro il mese di Gennaio dell'anno successivo, della documentazione utile a quantificare i rifiuti speciali assimilati complessivamente prodotti e quelli consegnati a terzi abilitati per il recupero (formulari, bolle, relazioni tecniche, attestazioni). Sarà comunque accettata la documentazione presentata in ritardo, purchè entro il mese di Marzo dell'anno successivo a quello di riferimento previo pagamento di una sanzione di € 100,00. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare. abrogato*)*

(2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. abrogato*)*

1. **Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013**, la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti **urbani** (*assimilati* abrogato dal 01.01.2021) che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'allegato C alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una tra le operazioni individuate dalle sigle R3, R4 e R5, **nonché R12, R13 se l'impianto di**

destino allega dichiarazione di successivo invio ad operazione R3, R4, R5 del materiale conferito.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa dovuta dall'utenza, è (*pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari avviata al riciclo per il 10% del rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche* abrogato dal 01.01.2021). **calcolata nella misura di 0,20 euro a kg di rifiuto urbano che l'UND dimostra di avere avviato a riciclo. La riduzione viene riconosciuta per un minimo di 1.000 kg conferiti a terzi, pari a 200 euro di riduzione. La riduzione accordata sarà contabilizzata a conguaglio**

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro il mese di Gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione utile a quantificare i rifiuti consegnati a terzi abilitati per il riciclo (formulari, bolle, relazioni tecniche, attestazioni). Sarà comunque accettata la documentazione presentata in ritardo, purchè entro il mese di Marzo dell'anno successivo a quello di riferimento previo pagamento di una sanzione di € 100,00. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

(La riduzione viene riconosciuta per un minimo di 1.000 kg conferiti a terzi, pari a 20 euro di riduzione. La riduzione accordata sarà contabilizzata a conguaglio abrogato dal 01.01.2021)

(3. abrogato). **5.** Qualora sia stato conseguito un risparmio sufficiente sull'esercizio precedente, è' riconosciuta una riduzione della tariffa sotto forma di rimborso per i rifiuti assimilati consegnati dalle Utenze non Domestiche in modo separato al Centro di Raccolta e avviati al recupero dal servizio pubblico. Il regolamento di utilizzo del Centro di Raccolta stabilisce le tipologie e le quantità di rifiuti conferibili e la Giunta stabilisce annualmente l'ammontare di tali riduzioni e rimborsi. La riduzione accordata sarà contabilizzata a conguaglio.

(4. abrogato) **6.** Qualora sia stato raggiunto l'obiettivo del 70% di raccolta differenziata nelle aree del territorio e presso le UND servite con sistemi di raccolta domiciliare, la Giunta Comunale stabilisce annualmente l'ammontare delle risorse disponibili e le forme per il loro rimborso alle UND comprese nel perimetro servito da tali raccolte domiciliari. La riduzione accordata sarà contabilizzata a conguaglio.

(5. abrogato) 7. Ogni UND potrà godere di riduzioni e rimborsi come definiti dal presente articolo per un ammontare massimo pari al 30% della tariffa intera dovuta per l'anno di riferimento, salvo quanto disposto al comma 1 del presente articolo.

In ogni caso l'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 25 bis. Agevolazioni Utenze Non Domestiche a seguito Emergenza sanitaria Covid -19

1. Ai sensi dell'art. 1 c. 660 ex L. 147/2013, si intende introdurre, limitatamente alle annualità d'imposta 2020/2021 e nei limiti della disponibilità delle risorse a destinazione vincolata per legge, una riduzione tariffaria per quelle categorie di utenze non domestiche, regolarmente iscritte nel ruolo TARI, che a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus Covid-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subìto una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura. Stante l'ufficiosità dell'entità delle risorse di cui all'art. 6 del DL n. 73/2021, si rinvia alla Giunta Comunale la definizione delle eventuali azioni correttive, fermi restando l'articolazione delle attività e la proporzione delle percentuali di riduzione di cui al successivo comma 2 e facendo salva la valutazione sull'inserimento di ulteriori attività nel rispetto del 50% come limite massimo di agevolazione concedibile.

2. La suddetta riduzione è così articolata:

UND			
CATEGORIE	**DESCRIZIONE**	**ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE**	**% DI RIDUZIONE**
2.1	**MUSEI BIBLIO, SCUOLE, ASSOCIAZ, LUOGHI CULTO**	**LIMITATAMENTE ALLE SCUOLE PARITARIE E ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE**	**SCUOLE PARITARIE 50%; ASSOCIAZIONI SPORTIVE 50%**
2.3	**AUTORIMESSE MAGAZZ SENZA ALCUNA VEND DIRETTA**	**LIMITATAMENTE ALL'ALLESTIMENTO FIERISTICO**	**50%**
2.4	**CAMPEGGI, DISTRIBUT, AUTOLAVAGGI**	**TUTTI**	**25%**
2.7	**ALBERGHI CON**	**TUTTI**	**50%**

	RISTORAZIONE		
2.8	**ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE**	**TUTTI**	**50%**
2.11	**UFF COMMERC, AGENZIE, STUDI PROFESS, AMBULATORI**	**LIMITATAMENTE ALLE AGENZIE DI VIAGGIO**	**50%**
2.13	**ESERCIZI COMMERCIALI (FERRAMENTA SCARPE ECC)**	**LIMITATAMENTE AGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI GENERI NON ALIMENTARI**	**50%**
2.17	**ATT. ARTIGIANALI PARRUCCHIERI, BARBIERI ESTETISTE**	**TUTTI**	**50%**
2.22	**RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE**	**TUTTI**	**50%**
2.23	**MENSE HAMBURGHERIE BIRRERIE**	**TUTTI**	**50%**
2.24	**BAR CAFFE' PASTICCERIE**	**TUTTI**	**50%**
2.27	**ORTOFRUTTA PESCHERIE E FIORI**	**LIMITATAMENTE AI FIORISTI**	**25%**

3. Le riduzioni di cui al comma 2 trovano automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati tributaria. Pertanto, ai fini del riconoscimento delle riduzioni in oggetto, il Comune consulta d'ufficio la banca dati TARI e su tali basi viene quantificato il dovuto TARI da richiedere in sede di *"bollettazione"* 2021

4. Nell'ipotesi di potenziale riconoscimento, per l'anno 2020, in capo a una medesima utenza, dell'agevolazione di cui al presente articolo e della misura di cui al precedente art. 6 comma 4, dovrà essere applicata unicamente la riduzione più favorevole al contribuente.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto al 40% per le utenze poste a una distanza *superiore a (compresa tra 150* abrogato*)* 300 metri (*e 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e rispettivamente, al 30% e al 20% per le utenze poste ad una distanza superiore rispettivamente a 500 m e 1000 m* abrogato*)* dal più vicino punto di raccolta.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 26 bis. Riduzione per compostaggio aerobico

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013 e dell'art. 37 della Legge 221/2015, le utenze domestiche, le imprese agricole e florovivaistiche che praticano un sistema di compostaggio aerobico hanno diritto ad una riduzione pari al 20 % della tariffa TA.RI.

2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che dovrà essere redatta su modulo specifico messo a disposizione dall'Ufficio tributi del Comune, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio in modo continuativo e alla documentazione attestante l'acquisto o il possesso del composter.

3. L'istanza produce i propri effetti a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione al protocollo del Comune ed ha effetto anche per le annualità successive, salvo modifiche. In tal caso il contribuente dovrà comunicare tempestivamente al Comune la cessazione dell'attività di compostaggio.

4. A seguito della presentazione della suddetta istanza, il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica, anche periodica, dell'effettiva attività di compostaggio. Il riconoscimento della riduzione resta comunque condizionato alle risultanze delle attività di controllo.

Art. 27. Agevolazioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

A) Locali e aree direttamente condotti dall'amministrazione comunale quali sede di uffici o servizi pubblici o di pubblica utilità.	**ESENZIONE TOTALE**	
Locali o aree affidati a enti no profit, in forza di una concessione e/o convenzione, per la parte di essi destinati allo svolgimento delle attività che configurano l'oggetto del servizio pubblico reso dall'amministrazione per il tramite della concessione e/ o convenzione		
B) Abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei assistenziali autogestiti, nullatenenti o in condizioni di accertata indigenza non aventi parenti tenuti per legge agli alimenti e le persone assistite permanentemente dal Comune - limitatamente ai locali direttamente abitati.	**da 30% a 100%**	***Su segnalazione Servizi Sociali***
C) Locali adibiti a civile abitazione occupati da un nucleo familiare composto da un anziano solo o da una coppia di anziani ultrasessantacinquenne		***Anziani ultrasessantacinquenni soli o in coppia***
	70%	***ISEE < € 2.500***
	50%	***ISEE < € 7.500***
D) Locali adibiti a civile abitazione occupati da un nucleo familiare composto esclusivamente da un genitore solo o divorziato o legalmente separato e da uno o più figli minorenni allo stesso affidati	**50%**	***Nuclei Monoparentali*** ***ISEE < € 7.500***
E) Locali adibiti a civile abitazione occupati da un nucleo familiare composto da 5 (cinque) o più persone di cui almeno tre minorenni a carico	**50%**	***Famiglie numerose*** ***ISEE < € 7.500***
F) Esercizi pubblici che vendono prodotti per la pulizia e generi alimentari da asporto secondo il metodo "a consumo", cioè privi di imballaggio primario ed erogato direttamente in imballaggi primari di proprietà dell'utente e di tipo durevole (non usa e getta). E' esclusa da detta agevolazione la vendita di generi	Annualmente la Giunta può stabilire importi e modalità dell'agevolazione, sulla base delle disponibilità di Bilancio e dei risultati della vendita di prodotti sfusi certificati dalle singole Utenze non	

alimentari per i quali siano previste specifiche forme di imballaggio dalle norme igienico-sanitarie, nonché l'erogazione di bibite alla spina presso bar, mense e ristoranti;	Domestiche.
G) Contribuenti TARI che adottano in via definitiva un cane dal canile intercomunale, la cui spesa è a carico di questo Ente, nel rispetto delle clausole contenute nel documento denominato"CRITERI OPERATIVI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL CANILE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI BUDRIO, CASTENASO, MEDICINA E MOLINELLA"	E' riconosciuta un'agevolazione annuale fino a € 100,00 (e comunque in misura non superiore all'importo dovuto a titolo di TARI per l'anno oggetto di imposizione) per tre annualità d'imposta consecutive (a patto che rimangano invariate le condizioni per il riconoscimento del beneficio). L'agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione (redatta su modulistica messa a disposizione dal Comune) entro il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta l'adozione definitiva ed è applicata a decorrere dall'anno successivo. In caso di accertato mancato rispetto delle condizioni di idoneità ambientale e di salute dell'animale ai sensi del documento denominato"CRITERI OPERATIVI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL CANILE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI BUDRIO, CASTENASO, MEDICINA E MOLINELLA", il Comune di Castenaso procederà al recupero dell'agevolazione concessa, per tutte le annualità, con i correlativi interessi e sanzioni .

2. La copertura delle agevolazioni di cui al comma precedente è assicurata dai proventi della tassa.

3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 23.

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 28 bis. Requisiti comuni per usufruire delle riduzioni e agevolazioni

1. Al fine del riconoscimento delle riduzioni e agevolazioni previste nel presente Titolo, **fatta eccezione per quelle di cui al precedente art. 26**, il contribuente deve risultare in regola con i pagamenti della tassa rifiuti degli anni precedenti.

2. Le riduzioni/agevolazioni di cui al punto 1. già riconosciute, decadono dall'anno successivo a quello nel corso del quale il contribuente risulta moroso, **intendendosi per contribuente moroso il soggetto passivo che nell'ultimo quinquennio risulta inadempiente per almeno due annualità e per decadenza il disconoscimento automatico del beneficio fiscale. Al fine dell'eventuale ripristino del beneficio fiscale oggetto di decadenza, il contribuente è tenuto a pagare integralmente gli arretrati *(comprensivi di sanzioni e interessi)* e a ripresentare istanza di agevolazione/riduzione.**

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;

b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;

c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art.17.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro **il 20 gennaio** dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

b-bis) il recapito postale, di posta elettronica del contribuente *(mail e/o pec)*; il contribuente in tal modo esprime la volontà di attivare il servizio gratuito di recapito degli avvisi di pagamento TARI tramite posta elettronica, impegnandosi a verificare regolarmente la posta in arrivo presso il suddetto indirizzo e a dare comunicazione di cambi di indirizzo o dell'impossibilità sopravvenuta di utilizzo della posta elettronica. Qualora il contribuente indichi sia la pec sia la mail, la prima prevale sulla seconda.

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree e le generalità del proprietario se diverso dal dichiarante;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale), **il recapito postale, di posta elettronica del contribuente *(pec)***;

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, i dati catastali dei locali e delle aree e le generalità del proprietario se diverso dal dichiarante;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali oppure *(trasmessa a mezzo fax abrogato dal 01.01.2023)* spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata **e/o mail o tramite lo sportello online**. In caso di spedizione fa fede la data di invio ovvero di ricezione da parte del sistema telematico **o di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online**.

All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione. Il Comune comunica al contribuente il codice utente, il codice utenza attribuito e la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma in sede di primo avviso di pagamento TARI.

6. La mancata o tardiva dichiarazione di cessazione è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 50, dal momento che essa non è idonea ad incidere sull'importo del tributo dovuto. Negli altri casi l'omissione è punita nelle misure indicate all'art. 33

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

8. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune rinvia, per la visione delle principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e le indicazioni per reperire la Carta di qualità, al sito internet istituzionale del Comune Sezione Trasparenza Gestione Rifiuti.

Art. - 31. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile **della tassa sui rifiuti** a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie

catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

5. Per incentivare l'attività di controllo, **se previsto dalla legge,** può essere costituito un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività, con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, rispettose del dettato normativo nazionale.

Art. 32. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 33. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, risultante dalla dichiarazione, alle scadenze stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento o atto giudiziario, avviso di accertamento con irrogazione di sanzione e interessi nonché spese di notifica, così come previsto al successivo articolo 35. *(un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non pagata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.) ABROGATO* Per i versamenti spontaneamente effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al precedente periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

(2. Per le utenze non domestiche alle quali sia stata inviata la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento

per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, omettendo l'invio del sollecito di pagamento di cui al precedente comma.) ABROGATO

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art 31 comma 2 , entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. . La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

8. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 34 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici 12 rate mensili se il debito è di ammontare fino a 5.000 euro, elevato a un massimo di 24 rate se l'importo è fino a 10.000 euro, e ad un massimo di 48 rate per debiti di entità superiore ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo, rispettivamente, di sei, diciotto, quarantadue rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da primaria compagnia accettata dal Comune.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.

3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito e/o una dichiarazione ISEE**.**

4. In caso di mancato pagamento di una rata:

a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;

c. l'importo non può più essere rateizzato;

d. le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 35. Riscossione

(1. Il Comune riscuote ***la tassa sui rifiuti*** *dovut****a*** *in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per* ***tassa*** *e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in* ***2*** *rate scadenti il 31 maggio (periodo gennaio – giugno) e il 31 ottobre (periodo luglio – dicembre) con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il* ***16 giugno*** *di ciascun anno.) ABROGATO*

(2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ***(modello F24)*** *ovvero tramite bollettino di conto corrente postale.) ABROGATO*

(3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. sollecito di pagamento. L'avviso di sollecito di pagamento indica le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di persistente inadempimento, si procederà al recupero delle somme non pagate, mediante emissione e notifica di separato avviso di accertamento e applicazione della sanzione per omesso pagamento di cui

*all'articolo **33**, comma 1, oltre agli ulteriori interessi di mora, eventualmente attivando la riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.) ABROGATO*

1. La TA.RI. è applicata e riscossa dal Comune ai sensi dell'art. 1 comma 690 L. n.147/2013 .

2. L'importo della tassa deve essere annualmente versato, *(con le modalità stabilite dall'art.1 comma 688 L. n. 147/2013 abrogato dal 01.01.2023)*, in due rate di pari importo, con scadenza il 31 maggio (periodo gennaio – giugno) e il *(31 ottobre abrogato dal 01.01.2024)* **2 dicembre** (periodo luglio – dicembre) con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. (*Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) ovvero tramite bollettino di conto corrente postale – abrogato dal 01.01.2023*). **Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Dlgs. n. 82/2005 e successive modificazioni *(PagoPa)*.**

3. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa fa pervenire ai contribuenti, (*entro la scadenza della prima rata di cui al comma 2 – abrogato dal 01.01.2023)*, apposito prospetto riassuntivo della tassa risultante dovuta sulla base delle dichiarazioni presentate, (*allegando il modulo di versamento - abrogato dal 01.01.2023)* **e degli accertamenti notificati. Tale prospetto deve recare l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve altresì riportare gli elementi e le indicazioni di cui all'art. 7 della Legge n. 212/2000 e alla delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, l'avviso di pagamento deve contenere specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.**

L'avviso di pagamento, con allegato il modulo di versamento, deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata.

4. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui al precedente comma 2, per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell'art. 1 L.n. 147/2013 legata all'omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione, pari al 30%. E' obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del prospetto di calcolo del tributo (prospetto predisposto dal Comune per facilitare il versamento), per poter comunque eseguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.

5. Il Comune effettua la riscossione coattiva del tributo con le modalità indicate nel Regolamento generale sulle entrate tributarie.

(4) ABROGATO **6.** Unitamente all'invio delle richieste di pagamento per il nuovo anno si effettua il conguaglio contabile riferito all'anno di imposta antecedente.

Art. 35 bis. Rateizzazione degli avvisi bonari TARI

1. Gli avvisi di pagamento di cui all'art. 35 possono essere ulteriormente rateizzati esclusivamente su richiesta dei soggetti passivi di seguito identificati e purché i medesimi risultino in regola con i pagamenti del tributo degli anni precedenti ai sensi dell'art. 28 bis:

a) i contribuenti che dichiarino, mediante autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/00, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori idrico/elettrico e/o gas;

b)i contribuenti il cui avviso di pagamento per l'anno in corso, a parità di presupposto imponibile, superi del 30% il valore medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;

c)i contribuenti che già usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art 27 comma 1 lettere B, C, D, E.

2. La rateizzazione di cui al comma 1 deve avvenire alle seguenti condizioni:

• l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a euro 25;

• la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo oggetto di dilazione;

• la scadenza delle ulteriori rate non può eccedere la prima scadenza ordinaria successiva *(rectius la dilazione della 1° rata ordinaria ha come limite massimo il termine di scadenza della 2° rata ordinaria; la dilazione della 2° rata ordinaria ha come limite massimo il termine regolamentare di scadenza della prima rata ordinaria dell'anno successivo)*;

• in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente decade dal beneficio della ulteriore rateizzazione. Resta inteso che in sede di recupero degli omessi versamenti TARI con avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 792 della Legge n. 160/2019, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'art. 1 comma 165 della Legge n. 296/2006, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.

Art. 36. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale come previsto dal vigente regolamento comunale delle entrate tributarie.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 37. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo **36**, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 38. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 39. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme e dal regolamento comunale delle entrate tributarie.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal regolamento comunale delle entrate tributarie.

TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 40. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Ai sensi dell'articolo 1 comma 704 della Legge n. 147/2013, è abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo del prelievo TARES. Pertanto, sono inapplicabili per i rapporti d'imposta sorti dopo il 1° gennaio 2014, tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, ferma restando l'applicabilità delle norme del regolamento comunale delle entrate tributarie sezione TARSU e del regolamento comunale TARES ai rapporti d'imposta soggetti al potere di accertamento, fino a completa decadenza dello stesso.

Art. 41. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 42. Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e della TARES entro i termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini TARSU e/o TARES conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 44. Disposizioni per l'anno 2014

1. Per l'anno 2014, le riduzioni e le agevolazioni previste nel presente regolamento si applicano sulla base delle risultanze della banca dati TARSU/TARES con eventuale conguaglio sull'esercizio 2015.
2. per l'anno 2014 il Comune riscuote **la tassa sui rifiuti** dovut**a** in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le

somme dovute per **tassa** e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in **2** rate scadenti il 16 giugno (periodo gennaio – giugno) e il 31 ottobre (periodo luglio – dicembre) con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il **16 giugno** di ciascun anno.